

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2025, n. 25-1959

Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR/IPV). Proroga per l'anno 2026 della D.G.R. n. 20-8705 del 3/06/2024 avente ad oggetto "Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR/IPV). Approvazione del "Programma regionale di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina della Regione Piemonte per gli anni 2024-2025". Spesa complessiva 130.000,00 euro (cap. 142684 Missione 13 - Progr. 01 del..



Seduta N° 128

Adunanza 10 DICEMBRE 2025

Il giorno 10 del mese di dicembre duemilaventicinque alle ore 08:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Enrico BUSSALINO - Gian Luca VIGNALE

DGR 25-1959/2025/XII

OGGETTO:

Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR/IPV). Proroga per l'anno 2026 della D.G.R. n. 20-8705 del 3/06/2024 avente ad oggetto "Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR/IPV). Approvazione del "Programma regionale di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina della Regione Piemonte per gli anni 2024-2025". Spesa complessiva 130.000,00 euro (cap. 142684 Missione 13 – Progr. 01 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027).

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

la Rinotracheite infettiva bovina (IBR/IPV) è una malattia virale contagiosa del bovino, che causa notevoli perdite economiche nel comparto zootecnico sia da latte che da carne riconducibili agli effetti diretti del virus e alle restrizioni al commercio degli animali e del materiale seminale;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1882 della commissione categorizza la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva come malattia tipo c "rilevante per alcuni stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429";

il Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di tenuta dei Libri Genealogici e effettuazione dei programmi di selezione genetica, all'art. 4 prevede che le attività inerenti la

raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione;

Richiamate:

la D.G.R. n. 24-8144 del 30.12.2002 con cui la Regione Piemonte ha avviato un piano di controllo della rinotracheite infettiva del bovino, successivamente modificato con la D.G.R. n. 46-8919 del 04.06.2008 rimodulato con nota della Direzione del Settore Prevenzione e Veterinaria prot. 21790/DB2017 del 13.08.2012;

la D.G.R. n. 27-5081 del 22/05/2017 con cui, alla luce dei risultati e dell'evoluzione degli strumenti diagnostici disponibili, è stato rideterminato il piano, successivamente prorogato per il 2020 con D.G.R. n. 10-1289 del 30/04/2020;

la D.G.R. n. 38-2475 del 4 dicembre 2020 che approva il Piano regionale di eradicazione e di profilassi della rinotracheite infettiva bovina per il periodo 2021-2023;

la D.G.R. n. 7-4881 del 14/04/2022 che approva le "Integrazioni al Programma regionale di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023", così come riportate in allegato A, parte integrante e sostanziale del citato provvedimento, il quale, ai fini di consentire una lettura di testo coordinato, ha sostituito l'allegato A della D.G.R. n.38-2475 del 04/12/2020;

la D.G.R. n. 20-8705 del 3/06/2024 che proroga per gli anni 2024-2025, nelle more di indicazioni nazionali, il "Programma regionale di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023" e le relative integrazioni di cui alle D.G.R. n. 38-2475 del 04/12/2020 e n. 7-4881 del 14/04/2022, con alcune modifiche.

Dato atto che:

dell'attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari delle AASSLL sul territorio regionale negli allevamenti bovini nei confronti dell'IBR/IPV nel 2024/2025 dalle cui risultanze, così come riportate nel sistema informatizzato regionale veterinario, Anagrafe Regionale Veterinaria, è emerso in particolare che:

- circa il 96 % degli allevamenti bovini da riproduzione è aderente al piano, dei quali oltre l' 88 % è in possesso di qualifica di indennità (azienda indenne con o senza capi vaccinati) o di negatività (azienda negativa con o senza capi vaccinati). Pertanto si manifesta l'esigenza di adottare misure finalizzate ad incrementare le adesioni nella prospettiva di una successiva obbligatorietà del piano;
- le percentuali di sieropositività territoriali rivelano una situazione non uniforme e differente nell'ambito delle diverse AA.SS.LL.;
- le aziende positive, seppur in diminuzione (circa 10 %) , rappresentano un fattore di rischio elevato di trasmissione dell'infezione agli allevamenti in qualifica, in particolare attraverso la commercializzazione di bovini; analogamente, gli allevamenti non aderenti al piano, nei quali lo stato sanitario per IBR risulta sconosciuto, possono costituire un elemento di diffusione della malattia. Pertanto è necessario rafforzare le misure di profilassi nelle aziende positive e favorire l'adesione delle aziende non aderenti;
- il controllo della malattia negli allevamenti ha una ricaduta positiva sulla sicurezza alimentare, in

termine di riduzione dell'utilizzo di farmaci a seguito di casi di malattia nei bovini.

Preso atto che è in fase di definizione il Piano Nazionale per il controllo dell'IBR da parte del Ministero della Salute tra i cui obiettivi rientra quello di attuare misure di controllo per acquisire, tra le altre cose, la qualifica di indennità a livello di stabilimento che rappresenta il principale obiettivo del Programma regionale che mira alla progressiva riduzione della sieroprevalenza negli allevamenti bovini.

Dato atto che gli esperti del Settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "Sanità", nelle more della definizione del Piano Nazionale per il controllo dell'IBR da parte del Ministero della Salute, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate in merito alle attività di controllo effettuate dai Servizi Veterinari delle ASL, al fine di garantire continuità nell'attività con l'obiettivo di progressiva riduzione della sieroprevalenza negli allevamenti bovini, hanno valutato la necessità di prorogare per l'anno 2026 la D.G.R. n. 20-8705 del 3/06/2024 avente ad oggetto "Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR/IPV). Approvazione del "Programma regionale di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina della Regione Piemonte per gli anni 2024-2025". Spesa complessiva euro 260.000,00 (130.000,00 anno 2024, 130.000,00 anno 2025, cap. 142684 Missione 13 – Progr. 01 del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026)".

Dato atto che, come specificato nel Programma di cui alla D.G.R. 20-8705 del 7/06/2024, gli accertamenti diagnostici vengono effettuati dall'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, il quale esercita altresì la funzione di osservatorio epidemiologico sull'andamento del Piano regionale.

Ritenuto, pertanto, necessario:

prorogare per l'anno 2026, nelle more dell'approvazione del Piano Nazionale per il controllo dell'IBR da parte del Ministero della Salute, la D.G.R. n. 20-8705 del 3/06/2024 avente ad oggetto "Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR/IPV). Approvazione del "Programma regionale di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina della Regione Piemonte per gli anni 2024-2025". Spesa complessiva euro 260.000,00 (130.000,00 anno 2024, 130.000,00 anno 2025, cap. 142684 Missione 13 – Progr. 01 del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026)";

demandare al Dirigente del Settore regionale "prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della Direzione regionale "sanità" l'adozione degli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

Visti:

il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate

malattie elencate ed emergenti;

la Legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025 - “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;

la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 - Decreto Legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del documento tecnico di Accompagnamento e del bilancio Finanziario gestionale 2025-2027;

la Legge regionale n. 16 del 06 agosto 2025 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;

la D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 - Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.

Dato atto che la spesa prevista dal presente provvedimento è pari a € 130.000,00 per l'anno 2026 e rientra nello stanziamento delle risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR) di cui al cap. 142684 Missione 13 – Progr. 01 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito e nei limiti delle finalità descritte nell'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte né di altri Enti del Sistema sanitario regionale, in quanto la copertura dei costi relativi al Programma regionale rientra nello stanziamento delle risorse del FSR di cui al cap. 142684 Missione 13 – Progr. 01 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, pari a € 130.000,00 per l'anno 2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale,

DELIBERA

1. di prorogare per l'anno 2026, nelle more dell'approvazione del Piano Nazionale per il controllo dell'IBR da parte del Ministero della Salute, la D.G.R. n. 20-8705 del 3/06/2024 avente ad oggetto “Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR/IPV). Approvazione del “Programma regionale di eradicazione e di profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina della Regione Piemonte per gli anni 2024-2025”. Spesa complessiva euro 260.000,00 (130.000,00 anno 2024, 130.000,00 anno 2025, cap. 142684 Missione 13 – Progr. 01 del bilancio di previsione pluriennale 2024-2026)”;
2. che la spesa prevista dal presente provvedimento è pari a € 130.000,00 per l'anno 2026 e rientra nello stanziamento delle risorse del FSR di cui al cap. 142684 Missione 13 – Progr. 01 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
3. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte né di altri Enti del Sistema sanitario regionale, come in premessa attestato;

4. di demandare al Dirigente del Settore regionale “prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “sanità” l’adozione degli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22.